



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANALI CONSORTILI

**Consorzio di Bonifica Veneto Orientale**, con sede legale in San Donà di Piave (VE) – Piazza Indipendenza 25, C.F. e P. IVA 03959000278, nella persona del ....., nato a ..... il xx/xx/19xx

**Consiglio di Bacino Venezia Ambiente**, con sede legale in Mestre (VE) – Via Forte Marghera 191, C.F. e P.IVA 90170270277, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Luisa Tiraoro, nata a XXXXX il 01/03/1970

**Veritas SPA**, con sede legale in Venezia (VE) – Santa Croce 189, C.F. e P.IVA 03341820276, nella persona del Direttore della Divisione Ambiente, Dott. Renzo Favaretto, nato a .....1966

### PREMESSO:

- a) che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- b) che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è l'ente preposto alla programmazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della L.R. N.52/2012 nel territorio dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia e nel Comune di Mogliano Veneto (TV);
- c) che nel territorio del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente – costituito a sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 52 del 31 dicembre 2012 per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti è Veritas S.p.A.;
- d) che il Consiglio di Bacino, nel quadro sopra descritto, ha affidato a Veritas S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani includendo in esso le fasi di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3, comma 6, della LRV 52/2012, includendo negli stessi il "trasporto, eventuale trasferimento e avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di smaltimento o recupero".
- e) che con la **Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 26 luglio 2024** ad oggetto: "Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio di gestione rifiuti urbani nei Comuni del Bacino Venezia. Approvazione Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022, Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2024-2038 e contratto di servizio per la regolazione del servizio

di gestione dei rifiuti urbani nel bacino Venezia ai sensi della Deliberazione Arera n. 385/2023/R/Rif" è stato approvato il contratto di servizio sottoscritto con il gestore il 12.08.2024 e con scadenza il 26.06.2038;

- f) che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, nell'ambito della propria attività istituzionale, - determinata in particolare dalla Legge regionale 8 maggio 2009 n. 12 - provvede secondo le competenze attribuite dalle Delibere della Giunta regionale Veneto n. 3309 del 23/10/2007 e n. 793 del 31/03/09, al recupero dei rifiuti galleggianti accumulati lungo le sponde dei corsi d'acqua e in corrispondenza di manufatti e impianti idrovori;
- g) che con apposite delibere regionali citate al precedente punto c) sono definiti gli indirizzi da osservare per il riparto delle competenze tra Enti diversi tenuti a garantire la corretta gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua, ovvero galleggianti o in essi trasportati;
- h) che al punto 3) del medesimo allegato si attribuisce la competenza ai Comuni nella gestione dei rifiuti abbandonati e/o galleggianti sulle acque superficiali che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- i) che, per quanto concerne la componente dei materiali accumulati di origine vegetale, ai sensi del Piano Regionale dei rifiuti adottato con DGR n. 988 del 09/08/2022, nell'ottica della economia circolare, è auspicata la definizione di una filiera per la gestione e recupero della biomassa attraverso soluzioni tecnologiche diverse tra cui quella del compostaggio;
- j) che la legge "SalvaMare" n. 60 del 17/05/2022 stabilisce disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare;
- k) che le Parti convengono nella opportunità di un accordo che porti ad una miglior gestione dei rifiuti raccolti in un'ottica di economia circolare e ad un sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del territorio e della sicurezza del personale addetto alle diverse funzioni;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

### **Articolo 1- Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto**

Il presente accordo ha per oggetto il coordinamento delle attività in capo a ciascuno dei firmatari, per quanto di propria competenza.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nell'ambito delle sue attività di vigilanza, gestione e manutenzione idraulica dei corsi d'acqua ricompresi nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, provvede, assumendosi le relative spese, alle operazioni di raccolta dei rifiuti rinvenuti e al loro trasporto a deposito temporaneo alla sede locale nelle cui competenze rientra il tratto di corso d'acqua interessato dalla manutenzione, successivamente denominati *Hotspot*, la cui mappatura è allegata alla presente convenzione.

Il Consiglio di Bacino include nell'ambito di propria competenza la gestione dei rifiuti urbani raccolti nelle modalità indicate dalla presente convenzione da riferirsi al complessivo affidamento al gestore Veritas S.p.A. ai sensi del contratto di servizio richiamato in premessa.

Veritas S.p.A. è tenuto alla raccolta dei rifiuti urbani presso gli Hotspot consorziali ed al successivo invio a trattamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 15-bis del contratto di servizio sottoscritto con il Consiglio di Bacino.

Rientrano nel presente accordo:

- i rifiuti vegetali (CER 20.02.01 - rifiuti biodegradabili), anche frammisti a materiali di origine antropica, galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati o rinvenuti lungo le rive dei corsi d'acqua o nelle proprietà demaniali;
- i rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati) galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati o rinvenuti lungo le rive dei corsi d'acqua o nelle proprietà demaniali;

Veritas SPA dove provvedere alla raccolta del materiale presso l'Hotspot consorziale ed al successivo invio a trattamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 3 - Descrizione e modalità di svolgimento delle attività**

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, relativamente alle attività di cui sopra, devono avvenire nel rispetto della vigente normativa ed in particolare i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione saranno trasportati dal punto di raccolta al rispettivo Hotspot (così come individuati nell'elenco allegato) dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Il trasporto dal punto di raccolta alla sede di deposito temporaneo sarà accompagnato da FIR ai sensi dell'art. 230 c.1 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

In prossimità del raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il singolo Hotspot, il Consorzio è tenuto a comunicare a Veritas SPA la necessità di intervento di raccolta e trasporto per l'avvio a trattamento dei rifiuti in deposito presso propri siti.

**Entro 10 giorni lavorativi** dalla comunicazione Veritas SPA dove provvedere alla raccolta del materiale presso l'Hotspot consorziale ed al successivo invio a trattamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Le tempistiche di cui sopra verranno rispettate fatta salva la praticabilità dell'accesso al sito di prelievo o per cause di forza maggiore.

*Gli indirizzi operativi, le modalità di svolgimento delle attività e le procedure sono descritte in dettaglio nell'Allegato Tecnico allegato al presente accordo.*

*L'elenco completo degli hotspot oggetto del presente accordo, e quindi della relativa planimetria allegata, potrà essere aggiornato in accordo tra le parti qualora se ne renderà necessario per fini logistici.*

### **Articolo 4 – Compiti dei sottoscrittori**

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale provvede a:

- eseguire la regolare manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua ricompresi nel perimetro di competenza del Consorzio stesso;
- effettuare il trasporto dei rifiuti raccolti negli apposti siti hotspot indicati nel presente accordo;

- nel caso di rifiuti rinvenuti lungo le proprietà e opere demaniali in consegna e manutenzione, provvedere al recupero e alla segnalazione all'amministrazione competente;
- farsi carico degli oneri di iscrizione dei propri mezzi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle spese di trasporto agli Hotspot e *degli oneri di trasporto agli impianti.*

Veritas S.p.A. provvede a:

- raccogliere e trasportare, dagli Hotspot messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a idonei impianti di trattamento e/o selezione, i rifiuti (CER 20.02.01 – 20.03.01) derivanti dall'attività di cui sopra, nonché quelli derivanti dalle attività di pulizia/manutenzione idraulica svolte dal Consorzio, *sostenendo gli oneri di selezione, trattamento a recupero e smaltimento;*

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente provvede a:

- *verificare ed inserire nel piano finanziario secondo le prescrizioni dell'MTR di Arera vigente nell'ambito del processo di validazione dei Pef, la spesa sostenuta per la gestione dei rifiuti urbani imputandolo alle entrate tariffarie di tutte le utenze del bacino Venezia Ambiente e verificare il possibile recupero dei costi imputati a PEF presentando apposita istanza per accedere al sistema di perequazione per coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, istituito con la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, che ha imposto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una componente perequativa unitaria, denominata UR1,a, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari a 0,10 € per utenza da aggiungere alla tariffa del servizio.*

### **Articolo 5 – Oneri delle parti**

*Ciascun soggetto procede allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e le spese per la selezione, trattamento a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani saranno poste a carico delle amministrazioni comunali, mentre le spese per il solo trasporto agli impianti sono poste in carico al Consorzio di Bonifica.*

*L'ammendante compostato di risulta dalle attività di compostaggio dei rifiuti vegetali (CER 20.02.01), potrà essere messo a disposizione del Consorzio di Bonifica per essere utilizzato nell'ambito della sperimentazione agronomica condotta dal Consorzio presso il Podere Fiorentina a San Donà di Piave (VE).*

### **Articolo 6 – Adempimenti in materia di sicurezza**

Per quanto concerne le attività di cui al presente accordo, ogni soggetto è responsabile in materia di sicurezza sul lavoro per le attività oggetto dell'accordo in capo allo stesso.

Ogni soggetto svolge l'attività in piena autonomia operativa e organizzativa. Per tale motivo la gestione della salute e sicurezza per quanto attiene agli aspetti di formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, DPI e di gestione delle emergenze sono da ritenersi onere di ciascun soggetto.

Per quanto riguarda i rischi interferenziali le parti procedono ad informare e coordinare l'altro soggetto, in particolare ove ricorressero in corso d'opera altre situazioni tali da far

prevedere possibili rischi interferenziali, questi verranno prontamente affrontati in apposita riunione di coordinamento e cooperazione tra le parti coinvolte.

### **Articolo 7 - Assicurazione**

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e Veritas S.p.A. dichiarano di aver stipulato idonee assicurazioni per la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, le attrezzature ed i materiali di loro proprietà, sia per quelli arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività connesse.

### **Articolo 8 – Durata**

*Il presente accordo ha validità di 8 anni a far data dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere prorogato per un periodo massimo pari a ulteriori 5 anni mediante comunicazione in forma scritta e comunque entro e non oltre la durata del contratto di servizio sottoscritto tra Venezia Ambiente e Veritas S.p.A. stabilita al 26.06.2038.*

I sottoscrittori hanno la facoltà di recedere in qualunque momento mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Il recesso avrà effetto dopo 90 gg. dalla data di comunicazione.

Eventuali modifiche potranno essere apportate solo se condivise da ambo le parti in forma scritta oppure se derivanti da disposizioni normative.

### **Articolo 9 – Referenti responsabili dell'accordo**

Il presente articolo riporta le figure responsabili di riferimento per ogni parte dello svolgimento del presente accordo:

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Dott. .... Ruolo .....

0421 392511 - protocollo@bonificavenetorientale.it

Veritas SPA

..... Ruolo .....

0000 000000 - xxxxxxxxxxxx

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

..... Ruolo .....

0000 000000 - xxxxxxxxxxxx

### **Articolo 10 – Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui le parti vengono in possesso in seguito al presente accordo verranno trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Articolo 11 - Rinvio alla normativa generale**

Per quanto non previsto nel presente Accordo si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa generale e speciale che regola la materia.

## Articolo 12 - Controversie

Per ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'adempimento e/o interpretazione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

### ALLEGATI:

- 1- Allegato Tecnico**
- 2- Elenco Hotspot e amministrazioni comunali**
- 3- Planimetria ubicazione Hotspot**

....., xx/xx/xxxx

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Il .....

.....  
*firmato digitalmente*

PER IL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

Il Direttore

Dott.ssa Luisa Tiraoro  
*firmato digitalmente*

PER VERITAS S.P.A

Il Direttore Divisione Ambiente

Dott. Renzo Favaretto  
*firmato digitalmente*